Il permesso di soggiorno per lungo soggiornante

Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno **5 anni** di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo e che dimostri adeguata conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 9 co. 3 del T.U.I. non possono ottenere il rilascio del permesso per lungo soggiornanti i titolari di un permesso rilasciato per i seguenti motivi:

• di studio o formazione professionale;

• protezione temporanea, cure mediche, protezione sociale e vittime violenza domestica, protezione speciale, sfruttamento lavorativo, calamità naturale o per richiesta degli stessi;

• richiesta di protezione internazionale in attesa dell'esito;

• titoli di breve durata previsti dal T.U.I. e dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;

• "permesso diplomatico".

Ai sensi dell'art. 9, c.5 del TUI, nel calcolo dei cinque anni di soggiorno regolare ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non si computano i periodi di soggiorno per i quali il/la richiedente era in possesso di un permesso di soggiorno di durata breve o diplomatico. Vanno invece considerati nei cinque anni di soggiorno regolare ai fini del computo, i periodi di possesso di permesso per studio, formazione, protezione temporanea, speciale o sociale e anche attesa asilo, qualora l'originario permesso di soggiorno sia stato successivamente trasformato ad altro titolo. Per i titolari di protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo quinquennale di soggiorno, si computa tutto il periodo dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata (art. 9 c. 5 bis T.U.I.).

Esso, inoltre, può essere richiesto dallo straniero in possesso dei sopraindicati requisiti anche per un proprio familiare purché sia dimostrata, oltre al requisito reddituale, anche la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Sono esentati dal requisito della conoscenza linguistica e dell'idoneità alloggiativa i titolari di protezione internazionale ed i loro familiari.

Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
Rights and Values Programme dell'Unione Europea

Per diversi anni parte della dottrina e della giurisprudenza aveva ritenuto il **diritto al permesso di soggiorno UE di lungo periodo i familiari di titolare di tale tipologia di permesso**, anche in carenza di un soggiorno pregresso ultra quinquennale da parte degli stessi. Tale interpretazione, tuttavia, è stata smentita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 17.7.2014 - C-469/13 che, a seguito di rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Verona, ha così deciso: "*gli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 devono essere interpretati nel senso che il familiare, quale definito all'articolo 2, lettera e), della medesima direttiva, di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, non può essere esentato dalla condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, il cittadino di paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda*". La Corte di giustizia ha inoltre statuito che "*l'articolo 13 della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella stessa direttiva, ad un familiare come definito all'articolo 2, lettera e), di quest'ultima, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*".

La Corte di Giustizia ha infatti ritenuto che, pur non essendo precluso allo stato membro la possibilità di rilasciare un permesso di lungo soggiornante a condizioni di maggior favore - considerato che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è un permesso che abilita all'esercizio di specifici diritti di circolazione e stabilimento negli altri stati dell'Unione, - il rilascio di tale tipologia di permesso è subordinato alla presenza a tutti i requisiti richiesti dalla direttiva, ivi incluso il periodo di regolare soggiorno pregresso anche per i familiari. Ne consegue che in caso, per esempio, di familiari ricongiunti ad un lungo soggiornante, gli stessi avranno diritto al solo rilascio del permesso per motivi familiari, fino al raggiungimento di 5 anni di loro soggiorno regolare e continuativo sul territorio nazionale, allorquando potranno anch'essi richiedere il permesso per soggiornanti di lungo periodo.

In tema di permesso di soggiorno di lungo periodo deve essere sottolineato che l'art. 9 co. 7 D.lgs. 286/1998 prevede delle ipotesi tassative di revoca del permesso di soggiorno come soggiornante di lungo periodo tra le quali non rientrano le ipotesi di scioglimento del matrimonio o di divorzio. In tal senso si è espresso anche il Ministero dell'Interno che, nella circolare n. 400 del 27.05.2009 ha sancito che "*in ordine alla possibilità di procedere alla revoca, conseguentemente alla separazione legale ovvero allo scioglimento del matrimonio, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato, al coniuge, per motivi di famiglia****, si richiama il disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni.***

La norma in esame, al comma 7, nell'elencare i motivi di revoca, non prevede tale fattispecie.

Si ritiene opportuno precisare, tuttavia, che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere revocato, qualora acquisito fraudolentemente anche mediante la celebrazione di un matrimonio di comodo".